



Guida all'assistenza fiscale da parte di INPS

A cura di:

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione

07/05/2026



INDICE

- 01 | Introduzione alla Guida all'Assistenza fiscale
- 02 | Il processo di assistenza fiscale con sostituto INPS
- 03 | Presentazione del modello 730 con sostituto INPS
- 04 | Valutazioni propedeutiche alla scelta del modello più indicato per la presentazione della dichiarazione dei redditi in base alle peculiarità del singolo contribuente
- 05 | La dichiarazione dei redditi è a credito o a debito?
- 06 | Con quale periodicità è pagata la prestazione e qual è il relativo importo?

❖ Prestazioni non pensionistiche

- 07 | Prestazioni non pensionistiche
Casi particolari a rischio diniego/ritardata trattenuta
- 08 | 1. Casi particolari: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
- 09 | 2. Casi particolari: PRESTAZIONI CESSATE dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio
- 10 | 3. Casi particolari: PRESTAZIONI DI IMPORTO INSUFFICIENTE
- 11 | 4. Casi particolari: PRESTAZIONI ESENTI
- 12 | 5. Casi particolari: I «RICHIEDENTI» UNA PRESTAZIONE
- 13 | 6. Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile e ulteriore detrazione

❖ Prestazioni pensionistiche

- 14 | Prestazioni pensionistiche. Applicazione del credito/debito d'imposta.
Casi particolari
- 15 | 1. Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI
- 16 | 2. Casi particolari: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ
- 17 | 3. Casi particolari: QUOTE DI REVERSIBILITÀ
- 18 | 4. Casi particolari: PENSIONI SEMESTRALI
- 19 | 5. Casi particolari: PRESTAZIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE
AL RECUPERO INTEGRALE DEL DEBITO D'IMPOSTA

- 20 | 6. Casi particolari: PENSIONI ESENTI DA IRPEF
- 21 | 7. Casi particolari: CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
- 22 | 8. Titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) sospeso per opzione indennità NASPI
- 23 | Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?
- 24 | Assegno ordinario di invalidità
- 25 | Pensioni di reversibilità
- 26 | Pensioni di reversibilità Gestione Pubblica (ex INPDAP)
- 27 | Pensioni di reversibilità Gestione Privata

❖ **Aspetti comuni a tutte le prestazioni INPS**

- 28 | Abbinamento della risultanza contabile alle prestazioni INPS
- 29 | Servizi digitali per il contribuente: sito web e App INPS Mobile
- 30 | Gestione delle dichiarazioni relative ad uno stesso contribuente
- 31 | Modifica delle dichiarazioni 730
- 32 | Modifica delle dichiarazioni 730 - conguagli
- 33 | Annullamento delle dichiarazioni
- 34 | Diniego dell'assistenza fiscale
- 35 | Mancato invio all'INPS del modello 730/4 da parte di Agenzia delle Entrate
- 36 | Assenza del modello 730/4 negli archivi INPS
- 37 | Comunicazioni per interruzione dell'assistenza fiscale o incapienza delle prestazioni
- 38 | Interruzione dell'assistenza fiscale per decesso del contribuente
- 39 | Gestione delle dichiarazioni a debito
- 40 | Dichiarazioni a debito
- 41 | Chiusura dell'assistenza fiscale
- 42 | Dati di sintesi dell'Assistenza fiscale INPS 2025
- 43 | Guida all'Assistenza fiscale INPS: PUBBLICAZIONE
- 44 | Glossario

01

Introduzione alla Guida all'Assistenza fiscale

La guida all'assistenza fiscale è stata realizzata allo scopo di fornire un valido strumento consulenziale a supporto delle attività di assistenza fiscale rese dagli intermediari (CAF e professionisti abilitati), nonché un prontuario di riferimento pratico ed accessibile per i contribuenti, titolari di prestazioni erogate dall'INPS (anche per quelli che utilizzano la precompilata) per l'individuazione delle corrette modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi ad Agenzia delle Entrate e a chi rivolgersi in caso di necessità.

La realizzazione della Guida è strettamente connessa all'esigenza di rendere conoscibili le modalità, le peculiarità e le tempistiche di erogazione delle prestazioni INPS, che incidono direttamente sulla gestione dei modelli 730/4 trasmessi all'Istituto dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la struttura della Guida ha l'obiettivo di favorire una partecipazione sempre più attiva e consapevole del cittadino all'interno del processo di assistenza fiscale, e di garantire la trasparenza delle attività effettuate e delle informazioni fornite a tal fine, schematizzando tutte le possibili casistiche per le quali è possibile ricorrere al modello 730 con sostituto INPS, offrendo spiegazioni chiare e operative.

Peculiare attenzione è dedicata alle situazioni più particolari che riguardano di frequente i pensionati e i percettori di prestazioni erogate dall'INPS. A tale riguardo, per agevolare la comprensione delle voci del cedolino di pensione riferite al modello 730/4, INPS ha provveduto a renderle più rispondenti agli esiti della risultanza contabile fornita dall'Agenzia delle Entrate all'Istituto per l'applicazione dei relativi conguagli sui trattamenti interessati.

In appendice alla Guida, è disponibile un glossario riferito ai principali termini utilizzati per descrivere il processo di assistenza fiscale.

02

Il processo di Assistenza fiscale con sostituto INPS

Per un puntuale utilizzo della guida è necessario conoscere, in via preliminare, come si articola il processo di Assistenza Fiscale con sostituto INPS e, quindi, le sue fasi, i soggetti coinvolti ed i relativi ambiti di competenza.

La prima fase è avviata su impulso del contribuente, che, al fine di assolvere agli obblighi dichiarativi, si rivolge ad un CAF o professionista abilitato per presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi con mod. 730, ovvero provvede direttamente, mediante l'invio della dichiarazione precompilata. Nei casi trattati dalla presente Guida, il contribuente indica l'INPS quale sostituto d'imposta, che è quindi il soggetto, tenuto per legge, a gestire il conguaglio derivante dalla liquidazione della dichiarazione resa con mod. 730.

La seconda fase vede protagonista Agenzia delle Entrate, che riceve la dichiarazione presentata dal contribuente, con le modalità sopra descritte, e provvede:

- nella generalità dei casi, a trasmettere all'INPS la risultanza contabile (tramite modello 730/4) riferita alla dichiarazione resa con mod. 730, con indicazione dell'esito dei conguagli derivanti dalla liquidazione della dichiarazione (conguaglio a credito e/o a debito);
- in casi particolari, a bloccare la dichiarazione resa con mod. 730 presentata dal contribuente al fine di sottoporla a controlli preventivi. In tale circostanza, l'Agenzia delle Entrate provvede alla diretta gestione della dichiarazione senza trasmettere alcun modello 730/4 all'Istituto.

La terza fase è quindi quella che coinvolge l'Istituto che, in qualità di sostituto d'imposta, si occupa della gestione dei conguagli da mod. 730, così come comunicati dall'Agenzia delle Entrate con mod. 730/4, con applicazione degli stessi sulle prestazioni interessate.

Eventuali istanze di annullamento della dichiarazione potranno essere rivolte esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.


Il processo si conclude, nella generalità dei casi, con l'assolvimento, da parte dell'INPS degli obblighi derivanti dalla liquidazione del mod. 730:

- con il pagamento di un credito d'imposta, in favore del soggetto sostituito, per conto di Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di un conguaglio a credito;
- con il recupero del debito d'imposta, in favore dell'Agenzia delle Entrate, per conto del soggetto sostituito, nel caso di un conguaglio a debito.

Resta inteso che, qualora, l'INPS non abbia potuto recuperare, per qualsiasi ragione, l'importo integrale del debito d'imposta, l'interessato dovrà provvedere al versamento diretto, in favore di Agenzia delle Entrate, dell'importo residuo mediante il modello di versamento unificato mod. F24. È quindi opportuno avere piena consapevolezza dei rispettivi ambiti di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel processo di Assistenza Fiscale, sia per veicolare correttamente le richieste che al fine di individuare, con puntualità, gli obblighi in capo a ciascuno.

Inoltre, è di particolare evidenza la comprensione in ordine allo scambio di informazioni che avvengono nelle varie fasi del processo e che possono riguardare anche i contribuenti che non sono, per svariati motivi, soggetti sostituiti dall'INPS.

Il processo di Assistenza fiscale



Ogni anno, oltre 7 milioni di contribuenti, indicano l'INPS quale sostituto d'imposta, nel modello 730, in quanto percettori di pensioni o di prestazioni non pensionistiche erogate dall'Istituto.

La quasi totalità dei conguagli ricevuti dall'Istituto è elaborata con prontezza e puntualità; per alcuni contribuenti, beneficiari di prestazioni con particolari caratteristiche, illustrate nei paragrafi successivi, i relativi conguagli potrebbero non essere applicati con la medesima puntualità oppure, in alcuni casi, l'applicazione potrebbe non essere possibile.

Nella dichiarazione resa con mod. 730, nel campo "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", l'INPS deve essere identificato con il codice fiscale 80078750587 e non mediante la sola denominazione.

Si rammenta inoltre che l'errata indicazione del sostituto d'imposta determina la mancata liquidazione dei conguagli previsti dalla risultanza contabile.

In caso di dichiarazione congiunta, il modello 730/4 che perviene ad INPS contiene solamente l'indicazione del codice fiscale del dichiarante e non riporta il codice fiscale del coniuge.

A tal riguardo, come specificato anche dalle istruzioni di Agenzia delle Entrate rese per il mod. 730/2026 - periodo d'imposta 2025, «*in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*».

L'INPS, al fine di agevolare la corretta imputazione degli importi derivanti dalla elaborazione della dichiarazione mod. 730/4, ha comunque provveduto ad operare tale distinzione sui cedolini di pensione del soggetto che ha presentato la dichiarazione mod. 730, mediante le voci «dichiarante» o «coniuge».

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO						Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE			80078750587				
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO		C.A.P.		
FRAZIONE			NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE
							MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>



Si forniscono alcune utili indicazioni nell'ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e Consulta Nazionale dei CAF, finalizzata a favorire la scelta del modello più indicato da utilizzare per la dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti percettori di pensioni e prestazioni non pensionistiche erogate dall'INPS.

Per agevolare la corretta elaborazione delle dichiarazioni trasmesse si consiglia ai CAF/Professionisti abilitati di scaricare al momento della trasmissione della dichiarazione la versione aggiornata e integrale della Certificazione Unica riferita al contribuente interessato.

È inoltre opportuno che i soggetti che prestano assistenza fiscale informino, tempestivamente, i cittadini sugli esiti delle dichiarazioni trasmesse, come nel caso di diniego o dichiarazione trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per controlli preventivi da parte da parte di quest'ultima. In tali circostanze, la dichiarazione sarà gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

04

Valutazioni propedeutiche alla scelta del modello più indicato per la presentazione della dichiarazione dei redditi in base alle peculiarità del singolo contribuente

L'INPS provvede all'applicazione dei conguagli a credito e a debito, derivanti dalla presentazione della dichiarazione resa con modello 730, anche in caso di rateizzazione, a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l'Istituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (modello 730/4) e nel rispetto delle tempistiche necessarie all'elaborazione dei conguagli stessi.

Al fine di evitare che il contribuente sia esposto al rischio di dover versare direttamente all'Agenzia delle Entrate il debito d'imposta con mod. F24, comprensivo di interessi per incapienza, senza possibilità di beneficiare di un'eventuale rateazione, è opportuno effettuare alcune verifiche preliminari, volte a individuare il modello più appropriato da utilizzare per presentare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti percettori di prestazioni erogate dall'INPS.

05

La dichiarazione dei redditi è a credito o a debito?

Il primo quesito da porsi è se la dichiarazione generi un debito o un credito d'imposta nei confronti del contribuente

A CREDITO

È sempre possibile indicare l'INPS come sostituto d'imposta, ad eccezione dei casi di assenza della **titolarità** effettiva di una prestazione erogata dall'INPS.

Quindi la domanda da porsi, preliminarmente, è se il contribuente sia effettivamente il titolare intestatario della prestazione.

A DEBITO

Occorre valutare la **titolarità**, la **ricorrenza** e la **capienza** della prestazione. Ciò al fine di capire se le mensilità nette percepite dal soggetto interessato da agosto sino a dicembre consentano il recupero integrale del debito d'imposta. Diversamente, si suggerisce di indicare un altro sostituto, ove presente, oppure di presentare il mod. REDDITI PF.

06

Con quale periodicità è pagata la prestazione e qual è il relativo importo?

Il secondo interrogativo da porsi riguarda il pagamento della prestazione e il relativo importo

- **Pagamento Annuale o una tantum**
(nel mese di Gennaio o Giugno/Luglio)
- **Pagamento Semestrale**
(nel mese di Gennaio e nel mese di Luglio)

DICHIARAZIONE A CREDITO

È possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS.

DICHIARAZIONE A DEBITO

È consigliabile indicare un altro sostituto, ove presente, oppure presentare il mod. REDDITI PF.

- **Pagamento mensile**

DICHIARAZIONE A CREDITO

È possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS

DICHIARAZIONE A DEBITO

La prestazione è vigente?
Ci sono ancora pagamenti da percepire?
C'è capienza per il recupero del debito totale?

Sì

È possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS.

NO

È preferibile indicare un altro sostituto, ove presente, oppure presentare il mod. REDDITI PF.

Prestazioni non pensionistiche



07

Prestazioni non pensionistiche Casi particolari a rischio diniego/ritardata trattenuta

Le risultanze contabili che sono abbinate a **PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE** erogate dall'INPS maggiormente a rischio di diniego o di ritardata/mancata trattenuta degli importi trasmessi sono quelle relative a:

1. beneficiari di **disoccupazione agricola**;
2. beneficiari di prestazioni **cessate dopo il 1° aprile**, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
3. beneficiari di prestazioni **di importo insufficiente** a recuperare la totalità dei debiti d'imposta calcolati con la dichiarazione;
4. beneficiari di prestazioni **esenti**;
5. soggetti che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi **NON sono titolari di alcuna prestazione**, ma hanno fatto soltanto istanza per il riconoscimento di una prestazione.

N.B. In presenza di tali casistiche, sarebbe opportuno: indicare sostituto diverso da INPS, se presente, o presentare il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate per assolvere l'adempimento dichiarativo.

08

1- Casi particolari: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI A DEBITO

- È una prestazione economica a cui hanno diritto i **lavoratori agricoli dipendenti**.
- La domanda deve essere presentata tra il **1° gennaio ed entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
- L'indennità viene **pagata dall'INPS in un'unica soluzione**.
La quasi totalità dei pagamenti viene disposta nei mesi di giugno e luglio.
- L'INPS avvia i recuperi da conguagli a debito da mod. 730 non prima del mese di agosto, dunque è altissimo il **rischio di mancato conguaglio**.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI A CREDITO

Il pagamento è stato liquidato dopo aver ricevuto un diniego

si può procedere con mod. 730 integrativo inserendo nuovamente INPS come sostituto.

Il contribuente non ha ancora percepito alcun pagamento

si può procedere con un mod. 730 integrativo indicando altro sostituto oppure senza sostituto.

2- CASI PARTICOLARI: PRESTAZIONI CESSATE dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio

DICHIARAZIONE DEI REDDITI A DEBITO

- Le prestazioni a sostegno del reddito sono, per loro natura, **trattamenti temporanei**.
- La durata è conosciuta o conoscibile dal percettore perché presente nei provvedimenti di concessione del trattamento, piuttosto che legata ad eventi certificati (ad es. malattia).
- Data la **«temporaneità»** di detti trattamenti, in caso di dichiarazione a debito, sarà opportuno informare il cittadino che intenda indicare l'INPS come sostituto d'imposta che, ove il trattamento in godimento termini prima del mese di agosto, non ci sarà alcun pagamento sul quale operare il conguaglio.

3- Casi particolari: PRESTAZIONI DI IMPORTO INSUFFICIENTE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI A DEBITO

- Alcune prestazioni a sostegno del reddito, quali ad esempio le integrazioni salariali, la NASpl, la DIS-COLL, sono, per legge, erogabili nei limiti di **importi massimi** che l'INPS comunica ogni anno con circolare (per il 2026 v. circ. n. 25 del 28/01/2026).
- Per avere un'idea **dell'entità degli importi** spettanti, si può **verificare**:
- l'importo del reddito imponibile indicato nel punto 2 della CU2026 emessa dall'INPS, rapportandolo al periodo indennizzato;
- l'importo dei pagamenti ancora in corso, noti al contribuente e, comunque, reperibili dal Fascicolo previdenziale del cittadino accessibile tramite SPID o PIN dal cittadino.
- Ove appaia evidente che il **debito fiscale è di gran lunga più elevato** rispetto agli importi residui da erogare, l'Istituto si troverà nella impossibilità di recuperare integralmente il debito d'imposta maturato.

Calcolo dell'importo residuo della NASpl

Il massimale della NASpl per il 2026 è pari a € **1.584,70**.

L'importo è soggetto al c.d. decalage del 3% mensile dal 1° giorno del 6° mese.

Per verificare la capienza della prestazione, occorre sapere: le mensilità già pagate, l'importo dell'ultimo pagamento le mensilità ancora spettanti.

4- Casi particolari: PRESTAZIONI ESENTI

Le prestazioni esenti erogate dall'Istituto sono aumentate nel corso degli ultimi anni (ANF/AF; ALAS; Assegno d'inclusione-ADI; Assegno Unico ecc.)

Queste prestazioni vengono certificate nella CU nell'apposita sezione REDDITI ESENTI

Come noto, non è possibile eseguire conguagli a debito su redditi esenti

In ogni caso, il soggetto che eroga esclusivamente trattamenti esenti non ricopre lo *status* di sostituto d'imposta

Il rilascio di una CU2026 da parte dell'INPS con la valorizzazione dei soli campi dedicati ai redditi esenti

- Non consente al contribuente di indicare l'INPS come sostituto d'imposta;
- Qualora la sezione venisse comunque compilata, l'INPS procederà a comunicare il **diniego** a procedere alle operazioni di conguaglio

Se nella CU2026 ci sono anche redditi imponibili, occorre verificare:

- Se i trattamenti imponibili sono cessati al 31 marzo, allora verrà comunque effettuato il **diniego**;
- Se le prestazioni imponibili proseguono oltre il 1° aprile, viene effettuato l'abbinamento e i conguagli saranno gestiti con le regole e i limiti sopra esposti.

5- Casi particolari: I «RICHIEDENTI» UNA PRESTAZIONE

- Tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate direttamente dall'INPS sono ad istanza di parte (salvo le integrazioni salariali, in cui l'istanza è del datore di lavoro) e il relativo accoglimento è subordinato al buon esito dell'istruttoria degli uffici, comunicato con apposito provvedimento.
- Se, dunque, al momento della presentazione del mod. 730, il **contribuente NON è «TITOLARE» di alcuna prestazione**, ma solo **soggetto istante**, non può essere considerato un sostituto INPS.
- Di conseguenza, l'eventuale mod. 730 in cui l'INPS fosse indicato come sostituto d'imposta sarebbe oggetto di **DINIEGO**.

6- Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile e ulteriore detrazione

(art. 1, comma 4 e comma 6, legge n. 207/2024)

Destinatari

Le misure sono rivolte ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente)

Nel corso del 2025 le misure non sono state né calcolate né applicate. Di conseguenza:

CU2026

Nella Certificazione Unica 2026, al punto 719, è presente l'importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione e nell'apposita sezione, SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO, al punto 718 il codice 1

Nella sezione delle annotazioni sono state esposte le seguenti avvertenze:

"Il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – TIN (ndr. trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione - eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d'imposta".

Prestazioni pensionistiche



14

Prestazioni pensionistiche.

Applicazione del credito/debito d'imposta. Casi particolari.

Le prestazioni con particolari caratteristiche, per le quali potrebbe non essere rispettata la puntualità nell'abbinamento dei conguagli, oppure l'abbinamento degli stessi potrebbe non essere possibile, sono riconducibili ai seguenti soggetti:

1. titolari di **pagamenti disgiunti**;
2. titolari di **assegni ordinari di invalidità** triennali, scaduti dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, e non ancora rinnovati;
3. titolari di **quote di reversibilità scadute** dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio e non (ancora) prorogate;
4. titolari di **pensioni con pagamento semestrale**;
5. titolari di **pensioni di importo insufficiente** a recuperare la totalità dei debiti d'imposta calcolati con la dichiarazione;
6. titolari di pensioni **esenti da IRPEF**;
7. titolari di pensioni **residenti all'estero**.

N.B. Per tali casistiche, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dichiarativo da parte del contribuente, sarebbe opportuno: indicare un sostituto diverso da INPS, ove presente, oppure presentare il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate. **Nel caso di residenti all'estero**, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, **deve essere obbligatoriamente presentato il modello REDDITI PF**.

15

1- Casi particolari:

PAGAMENTI DISGIUNTI

Le pensioni della gestione privata INPS possono essere caratterizzate da pagamenti disgiunti qualora, per le seguenti motivazioni, il pagamento di una quota di pensione venga effettuato in favore di un soggetto diverso dal titolare della prestazione:

- assegni periodici corrisposti all'ex coniuge (pagamento diretto con prelievo dalla pensione di cui beneficia il coniuge obbligato);
- quota di pensione di reversibilità, assegnata a seguito di sentenza del tribunale al coniuge divorziato, già beneficiario di assegno periodico di mantenimento a carico del dante causa (titolare pensione);
- quota di pensione di reversibilità spettante a contitolare orfano inabile, orfano minore, orfano studente, orfano universitario, con pagamento separato da quello del titolare della prestazione (che può essere sia il coniuge superstite del dante causa, che altro orfano delle tipologie sopra indicate).

N.B. Si precisa che per le casistiche sopra richiamate e riferite alle pensioni della Gestione Pubblica (pensioni ex INPDAP) le relative prestazioni sono distinte per ciascun beneficiario.

Come individuare i beneficiari di pagamenti disgiunti

Salvo i casi in cui il contribuente sia beneficiario anche di altre prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS, il pagamento disgiunto comporta la mancata emissione del certificato di pensione (modello Obis/M), in quanto la pensione da cui viene distratto il pagamento è intestata ad altro soggetto.

15

1- Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI. Come individuarli

Mandato di pagamento	
Beneficiario	
La gestione del pagamento di questo mandato è affidata alla sede INPS territoriale di competenza	
Data Valuta	01/09/2025

Prestazioni incluse nel pagamento	
[SOCUM]	+ 310,74 €
IMPORTO TOTALE DEL MANDATO	= 310,74 €

[SOCUM] PENSIONE DI REVERSIBILITA' CON CUMULO	
QUOTA DOVUTA ALTRO CONTITOLARE	+ 310,74 €
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	= 310,74 €

Esempio di cedolino di pensione per beneficiario quota disgiunta di reversibilità

Ufficio Pagatore Disposto	Conto corrente POSTE ITALIANE S.P.A. CAB CIRCOLARITA IPOST ABI CAB IBAN 07601 0099999
Data Valuta	02/05/2026

Prestazioni incluse nel pagamento	
	+ 593,33 €
IMPORTO TOTALE DEL MANDATO	= 593,33 €

PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA', LIQUIDATA A CARICO DELLA GESTIONE ARTIGIANI, IN REGIME INTERNAZIONALE	
ASSEGNO ALIMENTARE EX CONIUGE	+ 593,33 €
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	= 593,33 €

Esempio di cedolino emesso per il pagamento di un assegno periodico corrisposto all'ex coniuge

Selezione Anno	Modello
<div>Modello ObisM</div> <div>Attenzione! ✗ Gentile utente, il modello OBisM non può essere rilasciato in quanto il soggetto non è titolare di pensione.</div>	

Sebbene il contribuente sia beneficiario di un pagamento di una quota di pensione, non risulta emesso il certificato di pensione (mod. Obis/M), poiché non è il titolare della stessa

2- Casi particolari: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ. Come individuarli

Come individuare gli assegni ordinari di invalidità in scadenza

Nel certificato di pensione Obis/M dell'anno in corso, qualora l'assegno ordinario di invalidità sia in scadenza, a decorrere dal mese interessato non comparirà più l'importo mensile spettante. Inoltre, nei mesi precedenti la scadenza, l'interessato riceverà, all'indirizzo di residenza registrato negli archivi INPS, una comunicazione relativa alla possibilità di presentare domanda di rinnovo dell'assegno in questione.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2026

ASSEGNO DI INVALIDITA'

Categoria IO Chiave Pensione

Sede di gestione

Decorrenza Ottobre 2019

IMPORTI MENSILI	Gennaio	Dicembre	Tredicesima
Pensione lorda	€ 1.416,94	€ 1.416,94	€ 1.416,94
TRATTENUTE			
Contributo ex-ONPI	€ -0,01	€ -0,01	€ -0,01
Trattenuta IRPEF	€ -216,18	€ -216,24	€ -325,94
Addizionale reg.le IRPEF	€ -26,42		
Addizionale com.le IRPEF	€ -9,13		
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	€ 1.165,20	€ 1.200,69	€ 1.090,99

Esempio di certificato di pensione (mod. Obis/M) di una prestazione pagata per l'intero anno: nel box informativo è indicata la categoria della prestazione e sono presenti informazioni anche sulla 13ma mensilità.

16

2- Casi particolari: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ. Come individuarli

Come individuare gli assegni ordinari di invalidità in scadenza

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2026

ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Categoria IOART Chiave Pensione

Sede di gestione

Decorrenza Agosto 2023

IMPORTI MENSILI	Gennaio	Agosto
Pensione lorda	€ 1.048,72	
TRATTENUTE		
Contributo ex-ONPI	€ -0,01	
Trattenuta IRPEF	€ -105,82	
Addizionale reg.le IRPEF	€ -19,18	
Addizionale com.le IRPEF	€ -9,47	
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	€ 914,24	

- Le trattenute per addizionali regionale e comunale IRPEF a saldo 2025 vengono effettuate dalla rata di gennaio alla rata di novembre.

- Nel corso dell'anno 2026 scade il triennio di validità dell'assegno. Lei dovrà pertanto presentare domanda di rinnovo dell'assegno.

Esempio di certificato di pensione (mod. Obis/M) di assegno ordinario d'invalidità in scadenza nell'anno: a differenza del certificato illustrato nella slide precedente, non sono riportate le informazioni a decorrere dal pagamento del mese di agosto (scadenza triennio luglio 2026). Inoltre, la scadenza triennale è anche riportata nelle informazioni fornite in calce al prospetto riepilogativo degli importi in pagamento.

3- Casi particolari: QUOTE DI REVERSIBILITÀ.

Per individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza, occorre verificare la data di nascita del contribuente.

Ad esempio, con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2026:

- i nati nel 2000, se orfani studenti universitari, perderanno il diritto alla quota dal mese successivo al compimento dei 26 anni;
- i nati nel 2008, perderanno il diritto alla quota di reversibilità dal mese successivo al compimento dei 18 anni;
- i nati tra il 2001 e il 2005, se orfani studenti universitari, perderanno il diritto alla quota dal 1° novembre, al termine dell'anno accademico;
- i nati tra il 2005 e il 2008 (18 anni compiuti), se orfani studenti di scuola media superiore, perderanno il diritto alla quota da luglio (da potersi nuovamente richiedere a partire dal successivo anno scolastico, con ricostituzione per contitolarità).

In caso di contitolarità con altro soggetto e di pagamento unificato delle relative quote di spettanza, la scadenza della quota riferita all'orfano sarà riscontrabile nel certificato di pensione (mod. Obis/M) dalla diminuzione dell'importo in pagamento, a decorrere dal mese successivo all'evento.

Nel caso in cui l'unico titolare sia l'orfano superstite, nel certificato di pensione (mod. Obis/M), a decorrere dal mese di scadenza del diritto, non compare più l'importo mensile spettante.

Come individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2026

PENSIONE AI SUPERSTITI

Categoria SO Chiave Pensione

Sede di gestione

Decorrenza Gennaio 2015

IMPORTI MENSILI	Gennaio	Settembre	Tredicesima
Pensione lorda	€ 933,33	€ 746,66	€ 746,66
TRATTENUTE			
Contributo ex-ONPI	€ -0,01	€ -0,01	€ -0,01
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	€ 933,32	€ 746,65	€ 746,65

Contitolare/i della pensione ai superstiti

Cognome e Nome	Cessazione diritto
	Settembre 2026

Esempio di certificato di pensione (mod. Obis/M) di reversibilità con contitolare in scadenza ad agosto: da Settembre l'importo della prestazione diminuisce a seguito della cessazione del pagamento della quota dell'orfano contitolare. Inoltre, la cessazione del diritto è evidenziata anche nel box in calce al riepilogo degli importi in pagamento.

Come individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2026

PENSIONE AI SUPERSTITI

Categoria SO Chiave Pensione

Sede di gestione

Decorrenza Febbraio 2018

IMPORTI MENSILI	Gennaio	Settembre	Ottobre
Pensione lorda	€ 1.135,78	€ 1.135,78	
TRATTENUTE			
Contributo ex-ONPI	€ -0,01	€ -0,01	
Trattenuta IRPEF	€ -107,56	€ -107,53	
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	€ 1.028,21	€ 1.028,24	

Esempio di certificato di pensione (mod. Obis/M) di reversibilità intestata ad un unico beneficiario (orfano studente) con scadenza a settembre: da ottobre l'importo della prestazione è azzerata

4- Casi particolari: PENSIONI SEMESTRALI.

Come individuare le pensioni con pagamento semestrale

È possibile individuare le pensioni semestrali verificando nella CU emessa dall'INPS, in qualità di sostituto d'imposta:

- l'importo del relativo reddito imponibile, indicato al punto 3;
- il numero dei giorni, indicato al punto 7, che deve essere pari a 365.

L'importo di modesta entità determina, in questi casi, una periodicità di pagamento semestrale in luogo di quella ordinaria mensile.



Operatore Sede :
 Dati Soggetto : > Cognome: > Nome: > Data Nascita: > CF: >

MENU'

- Ricerca
- Stampa
- Anagrafica
- Posizione Assicurativa
- Prestazioni
- Modelli
- Fascicoli (C.E.R.C.A.)
- Cessione Quinto

Lista Pagamenti **Dettaglio**

Dettaglio pensione anno 2025

Data valuta	Sede	Importo	Causale	Ufficio Pagatore	Note
01/07/2025		369,39 €	Pensione rata 07/2025	CITI BANK [VOS]	(PENS. DI VEC/ANZ/ANTICIPATA, DEI LAV. C.I.)
03/01/2025		316,62 €	Pensione rata 01/2025	CITI BANK [VOS]	(PENS. DI VEC/ANZ/ANTICIPATA, DEI LAV. C.I.)

Nel cassetto previdenziale del cittadino, accessibile al contribuente in possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS, sono elencati tutti i pagamenti effettuati nell'anno, da cui è possibile evincere la cadenza semestrale degli stessi.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

REDDITI

1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	2	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	3	Redditi di pensione	4	Altri redditi assimilati
					686,01		

RAPPORTO DI LAVORO

5	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	6	Lavoro dipendente	7	Periodo di detrazione	8	Data di inizio	9	Data di cessazione	10	In forza al 31/12	11	Periodi particolari
				365		0	1 0 4 2 0 2 3			X			

RITENUTE

21	Ritenute Irpef	22	Addizionale regionale all'Irpef	26	Acconto 2025	27	Saldo 2025	29	Acconto 2026
30	Ritenute Irpef sospese	31	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	33	Acconto 2025	34	Saldo 2025		

Nella CU rilasciata dall'Istituto, nel punto 3 è certificato un importo di modesta entità, erogato per tutto l'anno (365 gg di spettanza della detrazione per pensione)

19

5- Casi particolari: PRESTAZIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE AI FINI DELL'INTEGRALE RECUPERO DEL DEBITO D'IMPOSTA

L'INPS applica il recupero del debito d'imposta derivante dall'esito delle risultanze contabili, trasmesse con mod. 730/4 dall'Agenzia delle Entrate all'Istituto, e riferite alla dichiarazione resa con modello 730, a partire dal mese di agosto. Se la liquidazione della dichiarazione determina un debito d'imposta d'importo superiore all'ammontare delle prestazioni erogate nei mesi successivi alla ricezione del mod. 730/4, non sarà possibile operare l'integrale recupero del debito d'imposta. Il contribuente dovrà, pertanto, provvedere al versamento del debito residuo, comprensivo degli interessi dovuti per incapienza, con modello F24. Pertanto, al fine di evitare disagi al contribuente, è opportuno verificare, in via preliminare, gli importi erogati dall'Istituto allo stesso, consultando i cedolini mensili delle prestazioni dell'anno in corso.

PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE - Come individuarle

IMPORTI DA TRATTENERE O RIMBORSARE				
	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		2.700,00		
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE				
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	371,00		
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE				
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	I577	173,00		
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE				
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2025 TRATTENERE		2.090,00		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2025		3.135,00		
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA				
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2025	I577	64,00		
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE				
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE				
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE				
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2025				
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2025				
TOTALE IMPORTI DA TRATTENERE O RIMBORSARE				
		Dichiarante		Coniuge
TOTALE IMPORTO DA RIMBORSARE				
TOTALE IMPORTO DA TRATTENERE		5.398,00		
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE (da agosto)		Importo da rimborsare		Importo da trattenere (comprensivo di I acconto) 5.398,00
				Numero Rate 1
II ACCONTO (a novembre)				Importo da trattenere 3.135,00

In questo esempio, nella risultanza contabile 730/4 pervenuta nel 2025, il debito d'imposta totale del contribuente è pari a € 8.533, suddivisi in € 5.398 da trattenere dalle competenze da agosto ed € 3.135 da trattenere dalle competenze di novembre

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati			
	1	2	3	7.991,88	4					
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO				In forza al 31/12	Periodi particolari
	5	6	7	365	8 giorno	9 giorno	10	11		
					0 1	1 0	2 0	2 2	X	
	Redditi erogati in franchi									
	12									

La certificazione unica emessa da INPS per il contribuente per l'anno d'imposta 2024 riporta un reddito imponibile di € 7.991,88, inferiore al debito d'imposta trasmesso con modello 730/4.

Categoria SOART PENSIONE DI REVERSIBILITA'	Prestazione
DESCRIZIONE	IMPORTO
PENSIONE LORDA	+ 603,40 €
INCREMENTO MENSILE L.197/2022	+ 13,27 €
PENSIONE LORDA COMPLESSIVA	= 616,67 €
CONTRIBUTO EX ONPI	- 0,01 €
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	= 616,66 €

IMPORTO LORDO IRPEF DOVUTA = - 141,83 €

DETRAZIONE MENSILE PER REDDITO - ART. 13 T.U.I.R. = + 141,83 €

L'importo netto mensile in pagamento a maggio 2026 della pensione del contribuente è pari ad € 616,66.

5- Casi particolari: PRESTAZIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE. Come individuarle

Al termine delle operazioni di assistenza fiscale, INPS ha inviato una comunicazione al contribuente, con l'indicazione dei debiti d'imposta che -per incapienza delle mensilità della pensione- non è stato possibile trattenere per l'Agenzia delle Entrate e che il contribuente deve provvedere a versare con modello F24

Soggetto	Cod. Reg/Com	Voce	Valore	Dichiarazione		Conguagli		Importi residuali	
				Da trattenere	Da rimborsare	Trattenuto	Rimborsato	A debito	A credito
DICHARANTE		IRPEF	TRIBUTO	2.700,00	0,00	2.514,27	0,00	185,73	0,00
DICHARANTE		IRPEF	INT. DILAZIONE	24,25	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00
DICHARANTE	10	ADDIZIONALE REGIONALE	TRIBUTO	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00
DICHARANTE	I577	ADDIZIONALE COMUNALE	TRIBUTO	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
DICHARANTE		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF	TRIBUTO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
DICHARANTE		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF	INT. DILAZIONE	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICHARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF	TRIBUTO	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00
DICHARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF	INT. DILAZIONE	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICHARANTE	I577	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	TRIBUTO	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
DICHARANTE	I577	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	INT. DILAZIONE	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00



Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

RPF

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

In casi analoghi a quello preso ad esempio, in presenza di un conguaglio d'imposta a debito rilevante, a fronte di una prestazione in pagamento di importo non elevato, per evitare al contribuente disagi ed il pagamento di maggiori interessi, il modello dichiarativo più indicato è il REDDITI PF.

I termini ordinari di presentazione di tale modello prevedono la possibilità della trasmissione della dichiarazione già dal 15 aprile.

Il contribuente può quindi iniziare il pagamento in forma rateale di un importante debito d'imposta fin dal mese di giugno, con la possibilità di suddividere l'importo fino a sei rate (da giugno a novembre), gestendo autonomamente i pagamenti mensili con modello di versamento unificato F24.

6- Casi particolari: PENSIONI ESENTI DA IRPEF

Con interpello n. 956-246/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste il rapporto di sostituzione qualora l'Istituto eroghi, in via esclusiva, prestazioni esenti da IRPEF, come quelle erogate in favore delle vittime del terrorismo e del dovere.

Tale situazione si verifica anche nel caso dei militari esenti per inabilità contratta durante il servizio, per i quali non sussiste rapporto di sostituzione per esenzione della pensione privilegiata ordinaria in qualità di «militari tabellari», stabilita dalla sentenza della Corte Cost. n. 387/1989 (vedi Circolare Ministero delle Finanze n. 21 del 21/05/1991).

Per le casistiche sopra citate, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, l'INPS effettua il diniego del mod. 730/4, comunicandolo, in via telematica, ad Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la prestazione risulti già esente alla data del 31 marzo dell'anno di presentazione della dichiarazione resa con modello 730.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, provvederà ad informare i soggetti interessati (CAF/Professionisti abilitati o contribuente in caso di dichiarazione precompilata).

Il rapporto di sostituzione da parte dell'INPS sussiste, invece, qualora, la prestazione sia diventata esente successivamente al 31 marzo.

N.B.: Nel caso in cui i soggetti beneficiari di una prestazione esente, quale ad esempio le pensioni concesse alle vittime del dovere e/o ai «militari tabellari», siano anche percettori di altre prestazioni imponibili ai fini IRPEF, quali, ad esempio, pensioni di reversibilità della stessa gestione o di gestioni previdenziali diverse, l'INPS provvederà ad emettere la CU unificata, riferita alle molteplici prestazioni erogate dallo stesso, con:

- indicazione, per le prestazioni assoggettate a tassazione, delle somme imponibili nella sezione Dati Fiscali e valorizzazione delle ritenute IRPEF e delle addizionali eventualmente operate;
- indicazione, nella sezione altri dati - redditi esenti, dell'importo annuo della pensione esente.

Nell'ipotesi di coesistenza di più prestazioni in capo allo stesso percipiente, dal punto di vista fiscale, occorrerà, in fase di intervista del sostituito, verificare attentamente la documentazione in suo possesso, al fine di prendere visione di tutte le prestazioni percepite, e ricostruire correttamente la sua situazione reddituale.

20

6- Casi particolari: PENSIONI ESENTI DA IRPEF

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 1		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 2		Redditi di pensione 3 22.734,68		Altri redditi assimilati 4	
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni Lavoro dipendente 6		Pensione 7 365		RAPPORTO DI LAVORO	
REDDITI					Data di inizio 8 giorno mese anno 01 01 2023		Data di cessazione 9 giorno mese anno	
							In forza al 31/12 10 X	
							Periodi particolari 11	

CERTIFICAZIONE REDDITO IMPONIBILE

ALTRI DATI	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 440		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito 441		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito 442		Codice fiscale degli enti o casse 443		Assicurazioni sanitarie 444	
	REDDITO FRONTALIERI		Pensione orfani non Campione d'Italia 457		REDDITI ESENTI		Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469			
	Con contratto a tempo indeterminato 455		Con contratto a tempo determinato 456		codice ammontare 462 463 25 9.692,80					
	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471		Applicazione maggiore ritenuta 472		Casi particolari 473		EROGAZIONI IN NATURA		Trattamento integrativo speciale erogato 479	
					Art. 51, comma 3 del Tuir 474		Con figli fiscalmente a carico 475		Bonus carburanti 476	
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA									
	Totale redditi 481		Totale ritenute Irpef 482		Totale ritenute Irpef sospese 483					

CERTIFICAZIONE REDDITO ESENTE

21

7- Casi particolari: CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Si rammenta che, NON SUSSISTE IL RAPPORTO DI SOSTITUZIONE da parte dell'INPS qualora i percettori nell'ipotesi di prestazioni imponibili in Italia siano RESIDENTI ALL'ESTERO.

La procedura INPS di assistenza fiscale 730/4 prevede una comunicazione di diniego, indirizzata ad Agenzia delle Entrate, nei casi di soggetti residenti all'estero, opposta ad una dichiarazione resa con modello 730 con indicazione di INPS quale sostituto d'imposta.

È quindi sempre necessario verificare, preventivamente, la residenza del percettore delle prestazioni erogate dall'Istituto.

Qualora il soggetto sia **RESIDENTE ALL'ESTERO, DEVE UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO REDDITI PF**, qualificandosi come non residente.

8 - TITOLARI DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (AOI) SOSPESO PER OPZIONE INDENNITÀ NASpl

Un'ulteriore casistica cui prestare particolare attenzione è quella relativa alla CU di titolari di AOI sospeso per opzione indennità NASpl.

In tale ipotesi, è necessario verificare anche che l'importo certificato a titolo di AOI sia corrispondente a quanto effettivamente percepito dal contribuente nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione.

Nei casi in cui l'AOI non sia stato percepito in quanto sospeso per l'intero anno, a seguito dell'opzione esercitata dal soggetto interessato ai fini della fruizione della Naspi, l'Istituto emetterà due distinte CU:

- quella relativa all'AOI sospeso, con imponibile pari a zero;
- quella relativa alla NASpl, con l'indicazione dell'importo annuo lordo percepito.

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Nelle informazioni fornite con certificato di pensione (mod. Obis/M), è anche indicata la categoria della pensione, che descrive la natura della prestazione e consente di effettuare le valutazioni di cui alle pagine successive (vedi allegato categorie prestazioni).

La mancata emissione da parte dell'INPS del certificato di pensione (mod. Obis/M) in favore del contribuente sostituito, potrebbe essere riconducibile ai seguenti motivi:

- il soggetto è beneficiario esclusivamente di un pagamento disgiunto, distratto da una pensione della Gestione Privata, intestata ad altro soggetto;
- il soggetto è titolare di una prestazione di accompagnamento a pensione, che - non avendo natura di trattamento pensionistico - non è rivalutata annualmente e, pertanto, viene corrisposta in misura fissa per tutta la sua durata.

Qualora il contribuente sia beneficiario esclusivamente di un pagamento disgiunto, è opportuno invitarlo a presentare il modello 730, indicando un altro sostituto, ove presente, o il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate, soprattutto nei casi in cui la dichiarazione sia a debito.

Ciò al fine di consentire al contribuente di usufruire dell'eventuale rateizzazione del debito d'imposta, nonché di effettuare il pagamento entro i termini previsti.

Nel caso descritto, qualora il contribuente decida di rateizzare il debito d'imposta, mediante presentazione del modello REDDITI PF, potrà effettuare in autonomia i versamenti, secondo le tempistiche previste da Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi di utilizzo del mod. 730 con sostituto INPS, l'interessato non potrà, invece, usufruire della rateizzazione richiesta.

Qualora il contribuente sia titolare anche di altre prestazioni erogate dall'INPS, la risultanza contabile (mod. 730/4) potrà essere abbinata a quest'ultime.

23

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Se il contribuente ha ottenuto la liquidazione di una pensione solo nell'anno in corso, è possibile indicare l'INPS come sostituto d'imposta, previa disamina della tipologia di prestazione percepita, come ad esempio:

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di inabilità
- Assegno ordinario di invalidità
- Pensione di reversibilità Gestione Pubblica
- Pensione di reversibilità Gestione Privata

24

Assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di un soggetto la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi, e ha **validità triennale**, rinnovabile a domanda.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è automaticamente confermato, salvo facoltà di **revisione ad opera dell'Istituto**.

Al compimento dell'età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti previsti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato, d'ufficio, in **pensione di vecchiaia**.

SE IL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A REVISIONI MEDICHE NELL'ANNO IN CORSO:

- **prima dell'effettuazione dei conguagli da parte dell'INPS:** in tal caso è preferibile presentare il mod. 730 on altro sostituto d'imposta, ove presente (ad esempio datore di lavoro) oppure il modello REDDITI PF.
- **Dopo l'effettuazione dei conguagli:** se la dichiarazione è complessivamente a credito, è possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS; se è previsto il II acconto a novembre, occorre valutare, preliminarmente, la possibilità di presentarlo in base alla data di revisione.

IL CONTRIBUENTE **NON** DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A REVISIONI MEDICHE:

La prestazione è stata definitivamente confermata e trasformata in pensione (oppure la visita medica di revisione sarà effettuata negli anni successivi).

Dopo aver verificato nel certificato di pensione (mod. Obis/M) che il pagamento della pensione è effettuato per l'intero anno, è possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS.

25

Pensioni di reversibilità

POSSONO AVERE DA UNO A PIÙ BENEFICIARI:

- Coniuge superstite
- Ex coniuge divorziato, già titolare dell'assegno di mantenimento
- Orfano: inabile, minore, studente di scuola media superiore, studente universitario

26

Pensioni di reversibilità Gestione Pubblica (ex INPDAP)

BENEFICIARIO:
CONIUGE SUPERSTITE

Dichiarazione a debito o credito:
è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto

BENEFICIARIO:
EX CONIUGE CON DIRITTO
A QUOTA DI REVERSIBILITÀ

Dichiarazione a debito o credito:
è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto

BENEFICIARIO:
ORFANO INABILE

Dichiarazione a debito o credito:
è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto

BENEFICIARIO:
ORFANO MINORE

Dichiarazione a debito o credito:
è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto se il soggetto non compie la maggiore età prima dell'effettuazione dei conguagli da parte dell'INPS

**ORFANO STUDENTE
SCUOLA MEDIA SUPERIORE**

Il diritto alla quota di pensione scade **DEFINITIVAMENTE** nell'anno?

Prima o dopo l'effettuazione dei conguagli?

- **Scade prima:** è preferibile presentare il mod. 730 senza sostituto o il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate.
- **Scade dopo:** è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto.

**ORFANO
STUDENTE UNIVERSITARIO**

Il diritto alla quota di pensione scade **DEFINITIVAMENTE** nell'anno?

Prima o dopo l'effettuazione dei conguagli?

- **Scade prima:** è preferibile presentare del mod. 730 senza sostituto o del modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate.
- **Scade dopo:** è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto.

**BENEFICIARIO:
CONIUGE SUPERSTITE**

**Dichiarazione con debito
o credito d'imposta:**
è possibile presentare il mod. 730
con INPS sostituto

**BENEFICIARIO:
EX CONIUGE CON DIRITTO
A QUOTA DI REVERSIBILITÀ**

pagamento disgiunto
(in assenza di altre prestazioni
erogate da INPS):

**Dichiarazione con debito
o credito d'imposta:**
suggerire di presentare il mod. 730
con un altro sostituto, ove presente,
o il modello REDDITI PF ad Agenzia
delle Entrate

**BENEFICIARIO:
ORFANO**

Il soggetto può avere un pagamento
unificato con quello del titolare
della pensione
oppure un pagamento disgiunto
(distinto da quello del contitolare della
pensione): vedi pagine successive

**Pensioni di reversibilità Gestione Privata
orfani con pagamento disgiunto da quello del titolare
intestatario della pensione**


Come precedentemente precisato, nella generalità dei casi, ma soprattutto quando la dichiarazione genera un debito d'imposta (anche solo per il II acconto IRPEF o cedolare secca), è preferibile presentare il modello 730 senza sostituto o il modello REDDITI PF.

Se la dichiarazione genera un credito d'imposta, è possibile indicare l'INPS come sostituto d'imposta, con la consapevolezza che, in ragione della peculiarità della prestazione, il rimborso potrebbe non essere applicato con la stessa puntualità prevista per la generalità dei conguagli.

Aspetti comuni a tutte le prestazioni INPS



28

Abbinamento della risultanza contabile alle prestazioni INPS.

L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, provvede all'applicazione dei conguagli d'imposta sulle prestazioni erogate in favore del contribuente, anche in caso di rateizzazione, a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l'Istituto ha ricevuto il modello 730/4, e nel rispetto delle tempistiche necessarie all'elaborazione dei conguagli stessi.

- Per i **conguagli a debito**, l'Istituto provvede al recupero del debito d'imposta con trattenute sino a capienza della prestazione mensile, ed eventualmente anche di quelle successive, erogate entro il mese di dicembre dell'anno in corso.
- Per i **conguagli a credito** il pagamento del credito di imposta avviene in unica soluzione, sulla prima mensilità utile.

29

Servizi digitali per il contribuente: servizio Assistenza Fiscale e App *INPS Mobile*

I cittadini che indicano INPS come sostituto d'imposta, possono consultare la propria posizione fiscale grazie ai servizi digitali messi a disposizione nel sito www.inps.it, accedendo con le proprie credenziali (SPID/CIE/CNS):

«Assistenza fiscale (730/4) servizi al cittadino» o App *INPS Mobile*.

Sono a disposizione dei suindicati contribuenti che hanno INPS quale sostituto d'imposta, le seguenti informazioni:

- Modello 730/4 ricevuto dall'Istituto con il dettaglio degli importi da conguagliare (credito/debito d'imposta);
- tipologia di prestazione INPS individuata per l'applicazione dei conguagli 730/4 oppure eventuale segnalazione del diniego effettuato dall'Istituto, in caso di assenza del rapporto di sostituzione.

I cittadini sostituiti, in possesso di SPID/CIE/CNS, possono inoltre richiedere, **entro il 10 ottobre 2026**, sotto la propria responsabilità, **modifiche o annullamenti della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca**. In via residuale, la richiesta di modifica/annullamento può essere effettuata recandosi personalmente presso le sedi INPS. È inoltre possibile, ove consentito e nei termini previsti, provvedere alla revoca della richiesta di modifica o annullamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca trasmessa in precedenza.

Gestione delle dichiarazioni relative ad uno stesso contribuente

Ricorre frequentemente il caso di trasmissione all'Istituto di più dichiarazioni dello stesso tipo, relative al medesimo contribuente.

In fase di ricezione dei modelli 730/4 l'Istituto assegna ad ogni dichiarazione, come numero di protocollo, il valore contenuto nel campo "DatiServizioTelematico", presente nel file ricevuto da Agenzia delle Entrate.

In caso di due o più dichiarazioni dello stesso tipo relative allo stesso contribuente, viene conguagliata la dichiarazione con protocollo meno recente.

Esempio: 730/4 entrambi di tipo Ordinario relativi allo stesso CF:

- 2406260**8181254665** --> dichiarazione «gestita»
- 2406260**9270665387** --> dichiarazione «scartata»

Pertanto, se INPS riceve una dichiarazione 730/4 di tipo ordinario, e successivamente, per lo stesso contribuente, riceve un'ulteriore dichiarazione 730/4 di tipo ordinario con protocollo successivo, rimane valida la prima dichiarazione e quella successiva non viene conguagliata, sia se trasmessa dallo stesso intermediario sia da diverso intermediario (ugualmente se la dichiarazione sia una precompilata).

Modifica delle dichiarazioni 730

Come indicato nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, se il contribuente si accorge di aver omesso delle informazioni o di aver fornito elementi errati con la dichiarazione resa con mod. 730 inviata, deve presentare **entro e non oltre il 25 ottobre p.v.** una nuova dichiarazione, ad integrazione o rettifica della dichiarazione originaria.

Un modello 730/4 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate all'INPS può essere solo modificato tramite l'invio di un ulteriore 730/4 con una delle seguenti tipologie:

❖ **Rettificativo:** in caso di errori di compilazione o di calcolo. Il modello rettificativo corregge i conguagli effettuati in base al modello ordinario. Se il contribuente riscontra degli errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, deve comunicarglielo il prima possibile, per consentire allo stesso la presentazione di un Mod. 730 "rettificativo". Il relativo 730/4 rettificativo, inviato all'INPS da parte di Agenzia delle Entrate, sostituirà integralmente quello in precedenza elaborato, con conguaglio sul primo pagamento disponibile.

❖ **Integrativo** nei casi in cui:

- il contribuente si renda conto di aver omesso di esporre degli oneri deducibili o detraibili (maggiore credito o minore debito) (Integrativo tipo 1);
- nel caso in cui intenda modificare il sostituto d'imposta (Integrativo tipo 2);
- o contestualmente entrambi i casi descritti (Integrativo tipo 3).

Nell'ipotesi di invio di più dichiarazione integrative per lo stesso contribuente, l'ultima comunicazione sostituisce le precedenti.

32

Modifica delle dichiarazioni 730 - Conguagli

Ai fini dell'applicazione dei conguagli da parte di INPS relativi alle ulteriori dichiarazioni, si deve tenere conto del momento in cui l'Istituto riceve il nuovo modello 730/4 (rettificativo/integrativo), del tipo di modello ricevuto, nonché delle tempistiche necessarie all'elaborazione dei conguagli stessi.

Gli importi indicati nel modello integrativo si aggiungono ai conguagli del modello ordinario, che resta comunque valido.

Il conguaglio del modello **integrativo di tipo 1** è effettuato con la prestazione in pagamento nel mese di **dicembre**.

Il conguaglio delle dichiarazioni integrative di tipo 2 e 3 viene applicato dall'Istituto nel primo mese utile.

Attenzione:

condizione necessaria per l'utilizzo del modello **integrativo di tipo 3** è che ci sia, oltre all'indicazione di maggiori crediti o minori debiti, la **modifica del sostituto d'imposta**.

Qualora l'Istituto riceva una dichiarazione modello integrativo di tipo 3, per un soggetto per il quale ha già acquisito una dichiarazione 730 ordinaria, non provvederà al conguaglio della dichiarazione integrativa.

Tale dichiarazione, infatti, sarebbe assimilata ad una ordinaria e, quindi, non conguagliabile, perché risulta già in corso la gestione della dichiarazione ordinaria precedente.

33

Annullamento delle dichiarazioni

L'annullamento da parte di INPS del mod. 730/4 può avvenire, esclusivamente, su richiesta trasmessa da Agenzia delle Entrate.

Non è possibile, quindi, accogliere le richieste presentate all'Istituto direttamente dai contribuenti. A seguito dell'annullamento del mod. 730/4 da parte di Agenzia delle Entrate, l'INPS provvederà, nel primo mese utile, al rimborso/recupero dei conguagli sino a quel momento applicati.

Nell'ipotesi di annullamento della dichiarazione e della presenza di altri mod. 730/4 ricevuti dall'INPS per lo stesso contribuente, verrà ripristinata e conguagliata la dichiarazione avente protocollo meno recente.

In questi casi potrebbe verificarsi una situazione particolare: l'intermediario invia una richiesta di annullamento e, successivamente, trasmette una nuova dichiarazione; nel frattempo potrebbe essere stata riattivata dall'INPS una dichiarazione ricevuta in precedenza da un altro intermediario o precompilata.

Di conseguenza, la nuova dichiarazione dell'intermediario che ha trasmesso l'annullamento, potrebbe essere scartata.

È pertanto necessario **verificare con il contribuente se siano state inviate più dichiarazioni**, anche mediante intermediari diversi o dichiarazione precompilata fornita da Agenzia delle Entrate.

34

Diniego dell'assistenza fiscale

INPS comunica in via telematica ad Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti il cui modello 730/4 è stato oggetto di diniego.

Il **diniego per soggetto non sostituito** viene effettuato nei casi in cui:

- il rapporto di sostituzione non è mai esistito o è cessato entro il 31 marzo;
- il soggetto è titolare di una prestazione esente da IRPEF;
- il contribuente è residente all'estero nell'anno di presentazione del modello 730 o nell'anno per cui viene resa la dichiarazione (per questi casi è previsto **il codice diniego 'ES'**).

L'Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego:

- al contribuente, in caso di dichiarazione 730 precompilata, presentata direttamente via web;
- al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, nell'ipotesi di dichiarazione presentata tramite CAF o professionista abilitato, che dovrà, a sua volta, informare il contribuente.

35

Mancato invio all'INPS del mod. 730/4 da parte di Agenzia delle Entrate

Può accadere che il contribuente, accedendo all'Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730/4 per l'anno 2026».

Questa situazione può verificarsi nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate non abbia trasmesso all'INPS il modello 730/4 riferito alla dichiarazione resa dal contribuente con mod. 730 con sostituto INPS, perché sottoposta a controlli preventivi.

In questi casi, il contribuente, viene informato:

- direttamente dall'Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
- dall'intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, che ha ricevuto da parte di Agenzia delle Entrate l'esito relativo alla dichiarazione trasmessa.

Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall'Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all'INPS il modello 730/4, provvedendo alla liquidazione dell'eventuale conguaglio.

In tali circostanze, **il contribuente dovrà fare riferimento esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.**

36

Assenza del modello 730/4 negli archivi INPS

Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l'assenza negli archivi INPS del modello 730/4:

- il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
- la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione è stata bloccata perché sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.

37

Comunicazioni per interruzione dell'assistenza fiscale o incapienza delle prestazioni

La **cessazione del rapporto di sostituzione** può comportare la parziale o mancata applicazione del debito d'imposta da parte dell'INPS.

Ciò si verifica, ad esempio:

- ❖ nel caso in cui la prestazione erogata al contribuente sia terminata dopo il 31 marzo, ma prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio;
- ❖ nei casi di **incapienza della prestazione**.

In tali circostanze, l'INPS informa della situazione:

- ❖ l'Agenzia delle Entrate, utilizzando i seguenti **codici riservati all'INPS**:
 - CT conguaglio non possibile totale;
 - CP conguaglio non possibile parziale.
- ❖ i contribuenti, tramite PEC o posta massiva, fornendo le seguenti informazioni:
 - importi della dichiarazione 730/4 pervenuta;
 - eventuali conguagli operati, distinti per soggetto (dichiarante e coniuge) e per singola imposta;
 - importo residuo del debito d'imposta che il contribuente dovrà versare all'Agenzia delle Entrate con modello F24.

38

Interruzione dell'assistenza fiscale per decesso del contribuente

In caso di **decesso del contribuente**, avvenuto prima del 31 marzo, la dichiarazione 730/4 viene diniegata dall'INPS.

In caso di, **decesso del contribuente successivo al 31 marzo**, la dichiarazione 730/4 viene invece gestita dall'Istituto, come di seguito indicato:

- l'assistenza fiscale si interrompe alla notizia del decesso;
- l'INPS comunica agli eredi del contribuente deceduto la situazione finale dell'assistenza fiscale, inviando tramite posta all'indirizzo del contribuente deceduto, una comunicazione con gli importi relativi ai conguagli previsti nella dichiarazione 730/4, ai conguagli eventualmente effettuati ed agli importi residui a credito o a debito.

Gli eredi potranno inserire nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, presentata per il contribuente deceduto, le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione Unica del predetto soggetto, oppure, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, potranno presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

In caso di importi a debito non trattenuti, gli eredi del contribuente deceduto dovranno provvedere al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate con modello F24.

In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell'unione civile superstite deve separare la propria posizione tributaria e versare con modello F24 le eventuali somme a debito di propria competenza.

39

Gestione delle dichiarazioni a debito

Le scadenze

L'Istituto ogni mese predispone più di venti milioni di mandati di pagamento, tra pensioni e altri emolumenti erogati.

È necessario espletare tale attività con notevole anticipo rispetto alla valuta di pagamento dei relativi mandati, che per le pensioni è fissata al primo giorno bancario del mese.

L'Istituto elabora i mandati indicativamente nei primi dieci giorni del mese precedente la data di valuta del pagamento.

Per tale motivo, l'INPS provvede ad applicare sulle prestazioni interessate i crediti/debiti d'imposta di cui al mod. 730/4 a partire dal mese di agosto.

Sulle competenze relative al mese di novembre, l'Istituto provvede al recupero delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e/o alla cedolare secca.

Se la prestazione erogata nel mese è insufficiente per il pagamento del debito d'imposta, l'INPS trattiene l'importo residuo, maggiorato dell'interesse per incapienza, nella misura dello 0,40% mensile, dalla prestazione del mese successivo.

Le scadenze - la rateazione (Istruzioni alla compilazione del mod. 730/2026)

Se la prestazione erogata nel mese è insufficiente per il pagamento del debito d'imposta, l'INPS trattiene l'importo residuo, maggiorato dell'interesse per incapacienza, nella misura dello 0,40% mensile, dalla prestazione del mese successivo.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di luglio) il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni, anche in caso di rateizzazione, sono effettuate a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l'ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di agosto o settembre).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

L'INPS effettua la rateazione dei conguagli a debito in relazione al momento di ricezione dei mod. 730/4 e tenuto conto delle tempistiche di elaborazione delle prestazioni, applicando l'interesse dello 0,33% mensile a partire dalla seconda rata.

Le scadenze - la rateazione

Ad esempio:

- Se il modello 730 è trasmesso dal contribuente o dall'Intermediario abilitato all'Agenzia delle Entrate entro metà giugno, l'Istituto riceverà entro il 30 dello stesso mese il mod. 730/4, che potrà abbinare al mandato di pagamento di agosto.
- Se il modello 730 è trasmesso nel mese di luglio, entro il giorno 20, e l'Agenzia delle Entrate invia la risultanza entro la fine dello stesso mese, l'Istituto potrà abbinarla al mandato di pagamento di settembre.

In questo secondo caso, considerato che, per espressa previsione normativa, il recupero dei debiti d'imposta deve terminare obbligatoriamente entro il mese di dicembre, l'INPS è tenuto a rideterminare il numero delle rate richieste dal contribuente.

Le scadenze – l'addebito sulle prestazioni

In presenza di una dichiarazione con debito d'imposta, sia a titolo di saldo che di acconto, l'addebito abitualmente avviene sulle mensilità di agosto e novembre delle prestazioni spettanti.

Anche qualora il contribuente non chieda di usufruire della rateizzazione, è sempre bene ricordare che le operazioni relative al recupero devono concludersi entro il mese di dicembre.

Pertanto, laddove il modello 730 sia trasmesso dal contribuente o Intermediario abilitato a ridosso del termine ultimo di presentazione, previsto per il 30 settembre, sia il saldo che gli acconti, saranno recuperati entro il mese di dicembre sulle prestazioni spettanti, fino a capienza, **con possibilità di azzeramento dell'importo delle prestazioni stesse.**

Le scadenze – la seconda rata d’acconto

A **novembre** si procede con la trattenuta del **secondo o unico acconto IRPEF e/o cedolare secca**.

In caso di variazione delle condizioni reddituali rispetto al precedente periodo d’imposta, il contribuente ha la facoltà, sotto la propria responsabilità, di chiedere, entro il 10 ottobre, al sostituto d’imposta a cui è stato inviato il modello 730/4, **la riduzione o l’annullamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca**.

Anche in questo caso, è bene porre attenzione alla **data entro cui effettuare questa comunicazione** all’Istituto, affinché l’INPS abbia la possibilità di gestire la richiesta in tempo per l’elaborazione del pagamento riferibile alla prestazione spettante per il mese di novembre.

Pertanto, avuto riguardo dei tempi tecnici per la predisposizione dei mandati di pagamento, qualora la richiesta di variazione/annullamento dell’importo della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca pervenga dopo la fine del mese di settembre, l’importo sarà trattenuto sulla mensilità di novembre, nella misura prevista originariamente nel modello 730/4, e sarà poi rimborsato sulla mensilità di dicembre, in funzione della richiesta di riduzione/annullamento ricevuta.


L’assistenza fiscale si conclude con la chiusura del periodo di imposta in corso al momento della presentazione del modello 730/4 e, quindi, il **31 dicembre 2026**.

Se entro la fine dell’anno l’INPS non ha potuto trattenere interamente il debito d’imposta per incapienza delle prestazioni erogate, informerà il contribuente tramite l’invio di una **«lettera di incapienza»**.

Tale comunicazione contiene l’indicazione dei conguagli effettuati e dei residui ancora dovuti, al cui pagamento dovrà provvedere direttamente il contribuente interessato, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, con la prevista maggiorazione degli interessi per incapienza nella misura dello 0,40%, portando in compensazione le eventuali somme a credito.

È opportuno, in ogni caso, verificare le istruzioni fornite in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni 730 ricevute da INPS nel 2025



Di seguito alcuni dati relativi alle attività di assistenza fiscale svolte dall'INPS, in relazione ai 730/2025.

Nel 2025 l'INPS ha ricevuto in totale 7.799.091 dichiarazioni 730 relative a **7.747.202 dichiaranti**.


Le dichiarazioni **precompilate** sono circa 1,4 milioni e rappresentano il 18% del totale.

Sono in lieve crescita rispetto al 17% del 2024.

Le dichiarazioni **presentate tramite CAF** sono 6,3 milioni e rappresentano l'81% del totale.

Sono 64 mila quelle presentate da professionisti o studi professionali (meno dell'1% del totale).

Gestione conguagli ricevuti



Il **98,5%** delle dichiarazioni pervenute sono state conguagliate interamente.


Per 35 mila dichiarazioni i conguagli a debito sono stati **trattenuti parzialmente** (perché la prestazione è cessata durante l'assistenza fiscale), in calo rispetto agli anni precedenti (**-4% rispetto al 2024, -16% rispetto al 2023**).

Sono circa 7 mila le dichiarazioni a debito per le quali non è stato trattenuto nessun conguaglio (perché ad es. le prestazioni non erano più in pagamento o diventate esenti), in calo rispetto agli anni precedenti.

I dichiaranti **deceduti**, ai cui eredi è stata inviata la comunicazione relativa ai conguagli non effettuati, sono stati circa 50 mila.

Per 300 dichiaranti deceduti prima dell'avvio dell'assistenza fiscale è stato effettuato il diniego.

Dinieghi



Nel 2025 sono state **diniegare** (cioè restituite all'Agenzia) circa 22 mila dichiarazioni (**+10% rispetto al 2024, -31% rispetto al 2023**).

I casi di diniego per **residenti all'estero** sono 1.500 (dato variabile nel corso degli ultimi anni: **-17% rispetto al 2024, +25% rispetto al 2023**).


Le dichiarazioni diniegate per **soggetto non sostituito INPS** sono così ripartite:

- **41%** Precompilate
- **59%** Trasmesse da intermediari

Le dichiarazioni diniegate per dichiarante residente all'estero sono così ripartite:

- **23%** Precompilate
- **77%** Trasmesse da intermediari

Dichiarazioni diniegate 2023 e 2024



A titolo statistico, si riportano le percentuali di provenienza della trasmissione delle dichiarazioni diniegate negli anni 2023 e 2024.

Non sostituiti**730/2023**

- 53% dichiarazioni precompilate
- 47% trasmesse da intermediari

730/2024

- 26% dichiarazioni precompilate
- 74% trasmesse da intermediari

Residenti all'estero**730/2023**

- 27% dichiarazioni precompilate
- 73% trasmesse da intermediari

730/2024

- 14% dichiarazioni precompilate
- 86% trasmesse da intermediari

La presente Guida all'assistenza fiscale da parte dell'INPS è disponibile sui siti istituzionali dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Certificazione unica aggiornata: la Certificazione Unica originaria può essere oggetto di rettifiche. Pertanto, il sostituto d'imposta emette una Certificazione Unica aggiornata, che mette a disposizione del soggetto sostituito e trasmette ad Agenzia delle Entrate, in sostituzione di quella inviata in precedenza. È necessario, quindi, utilizzare la Certificazione Unica aggiornata per l'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Coniuge: in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Dichiarante: contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e sottoscrive il modello.

Dichiarazione congiunta: modalità di presentazione prevista per il modello 730, che permette a coniugi o uniti civilmente di inviare le proprie dichiarazioni dei redditi in un unico documento. Consente di gestire crediti e debiti fiscali tramite il sostituto d'imposta di uno dei due, semplificando la procedura di attribuzione dei conguagli.

Diniego del mod. 730/4: comunicazione con cui il sostituto d'imposta segnala all'Agenzia delle Entrate l'impossibilità di gestire il mod. 730/4 trasmesso, per mancanza o cessazione del rapporto di sostituzione d'imposta oppure perché il contribuente è residente all'estero.

Incapienza della prestazione: si verifica quando l'importo netto in pagamento della prestazione spettante non è sufficiente all'integrale recupero del debito d'imposta comunicato con mod. 730/4.

Mod. 730/4: risultanza contabile riferita alla dichiarazione presentata dal contribuente sostituito all'Agenzia delle Entrate e trasmessa da quest'ultima all'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, ai fini dell'applicazione dei relativi conguagli.

Obis/M: certificato di pensione, rilasciato annualmente, in cui sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la sede INPS di gestione, la categoria e il numero di certificato.

Piano di pagamento disgiunto: pagamento di quota di pensione in favore di un soggetto diverso dal titolare della prestazione.

Sostituito: contribuente (ad esempio, lavoratore dipendente, professionista, pensionato) che subisce una ritenuta alla fonte ai fini IRPEF sui propri redditi da parte del sostituto d'imposta. Il sostituito riceve un reddito netto, poiché il datore di lavoro o ente erogatore versa le ritenute fiscali per suo conto all'Erario, semplificando gli adempimenti fiscali.

Sostituto d'imposta: soggetto (pubblico o privato, come datori di lavoro o INPS) che per legge opera le ritenute fiscali sui redditi erogati (ad esempio, stipendi, pensioni, ammortizzatori sociali) e le versa allo Stato al posto del contribuente. Questa figura, disciplinata dal DPR 600/1973, agisce come intermediario, garantendo l'incasso erariale e semplificando la gestione fiscale per il sostituito. Tale rapporto di sostituzione semplifica inoltre la gestione dei conguagli d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi resa con modello 730, rendendola più rapida e meno onerosa per il contribuente.

Tempistiche per la dichiarazione dei redditi ad Agenzia delle Entrate: ai fini della consultazione delle tempistiche previste, per le specifiche tipologie di dichiarazioni fiscali, si rinvia alle indicazioni presenti nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'apposita sezione che riguarda «come e quando presentare la dichiarazione dei redditi».



Guida all'assistenza fiscale da parte di INPS

Autori:

Cristina Andruzzi
Lucia Bosa
Amorosina Cioffi
Letizia Bonelli
Lorenza Panzera
Andrea Pretara
Tiziana Rufo
Cristiana Santulli
Giuseppe Violante

INPS



inps.it